



## TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione III Civile*

### PUBBLICITÀ

#### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

#### DISPONE

che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con seguenti modalità:

- **mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;**
- pubblicando la presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet: [www.trovoaste.it](http://www.trovoaste.it) ; [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it);
- mediante affissione di un cartello VENDESI, con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) ed il numero telefonico del custode;
- per gli immobili di valore inferiore a € 150.000,00 quale prezzo base d'asta, mediante pubblicazione per una sola volta sul quotidiano gratuito Metro;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario;

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

Nel caso in cui il creditore precedente sia ammesso al patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese di pubblicità (assistite da privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c.) saranno addebitate alla procedura solo all'esito del versamento del saldo del prezzo o poste a carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di distribuzione.

Milano, 23/04/2018

Il G.E.

Rita Bottiglieri

